La manovra cancella definitivamente il TFS e introduce, pro rata, il TFR per tutti i lavoratori del pubblico impiego

di Giuliano Coan*

La manovra da 24,9 miliardi è stata varata con decreto legge 31 maggio 2010, n.78, che dovrà essere trasformato in legge dal Parlamento con eventuali modifiche ed integrazioni. Tra gli altri interventi, uno cambia il sistema di calcolo delle liquidazioni. Se le Camere non modificheranno il disegno governativo, ma l'indirizzo sembra ormai definito, è prevista, inoltre, anche la rateizzazione della liquidazione (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, trattamento di fine rapporto e ogni altra indennità equipollente). Inoltre saranno rivisti anche i criteri di calcolo dell'indennità, che porterà le liquidazioni del settore pubblico per gli anni che decorreranno dal 1 gennaio 2011 ad essere più leggere ed in linea con quelle del comparto privato.

Il comma 10 dell'art.12 della manovra recita:

«Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento»

Quali saranno le conseguenze?

Il personale interessato, a seguito all'emanazione del DPCM 20.12.1999, è quello a tempo indeterminato o di ruolo già in servizio al 31.12.2000 e che non abbia ancora optato per la previdenza complementare.

Nell'area pubblica sopravvivevano i trattamenti di fine sevizio (TFS) peraltro distinguibili in:

- indennità di buonuscita, per il personale statale iscritto all'ex Enpas;
- indennità premio di servizio, per il personale degli enti locali/sanità iscritto all'ex Inadel,
- indennità d'anzianità, destinata al personale degli enti pubblici non economici della legge 70/1975.

Il calcolo della prestazione d'ogni TFS prevede, seppur con differenziazioni tra i diversi istituti previdenziali, il prodotto tra la base stipendiale, specificamente individuata, ed il numero d'anni utili ai fini della prestazione inclusi riscatti, periodi convenzionali ecc.

Pertanto è evidente che il TFS risulta nettamente conveniente laddove si prefiguri una carriera di lavoro molto dinamica, caratterizzata da promozioni ed aumenti retributivi consistenti, specie se concentrati nell'ultimo periodo di lavoro (es. nomina a dirigente o similare).

Ma ora, a seguito del DL 78 il TFS, rimarrà in vita fino al 31.12.2010.

Dal 01.01.2011, pro rata (cioè per gli anni a partire dal 2011 e fatto salvo il TFS maturato al 31.12.2010), cambiano le regole per il calcolo e si introduce indistintamente per tutti i lavoratori il trattamento di fine rapporto (TFR) considerato "retribuzione differita". La prima conseguenza consiste nel fatto che il nuovo meccanismo non consente, salvo eccezioni, di riscattare utilmente altri periodi. (es. laurea, il servizio militare e la decorrenza giuridica).

Da TFS a TFR: un po' di storia

Inizialmente si chiamava "indennità di fine lavoro", era una quota erogata in assenza di una sufficiente tutela pensionistica e come una seppur minima, garanzia nei momenti di scarso guadagno; era anche definita come una sorta di "premio fedeltà".

Con regio decreto del 1919 fu istituita l'indennità di buonuscita per i lavoratori statali e nel 1930 con un altro regio decreto prende avvio "l'indennità premio servizio" per i lavoratori degli enti locali.

Nel 1942 fu recepita nel Codice Civile la normativa della "indennità d'anzianità" e fu estesa a tutti i lavoratori dipendenti nell'anno 1966. Dal 1.2.1977 fu esclusa dalla base di calcolo "la scala mobile".

Con legge 29/5/1982 n. 297 la quota fu trasformata in TFR a seguito della modifica dell'art. 2120 del Codice Civile.

La disciplina del TFR

Dal 1° giugno 1982 il TFR è disciplinato dalla precitata legge, ma tale regime è stato in vigore fino ad oggi solo nel settore privato.

Per ciascun anno di servizio il datore di lavoro accantona contabilmente una quota pari alla retribuzione annua utile, tredicesima compresa, divisa per 13,5.

Ciò equivale ad affermare che tale quota è pari al 7,41% della retribuzione utile, infatti, dividere per 13,5 equivale a moltiplicare per 0,0741, cioè 7,41%.

Per i lavoratori privati, l'aliquota di computo per l'accantonamento è quindi pari al 7,41% della retribuzione, alla quale però si deve sottrarre lo 0,5% destinato ad un Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS.

Rimane perciò accantonato utilmente per la prestazione, il 6,91% della base retributiva utile.

Con la nuova normativa introdotta dal DL 78 ai lavoratori pubblici, per omogeneità di trattamento con il settore privato e non essendo previsto il versamento della quota dello 0,5% al Fondo istituito presso l'INPS, l'aliquota di computo è assunta al netto della stessa, cioè pari al 6,91%.

La rivalutazione del TFR

La quota di accantonamento è determinata con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione utile considerata al 100% per ogni anno di servizio o frazione di anno, computandosi, intero. la frazione di mese uguale superiore ai giorni. come mese 15 Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto il mese di dicembre dell'anno precedente.

Che cosa succede al 31.12.2010

Per tutti i lavoratori in regime di TFS sarà calcolato fino al 31.12.2010 l'importo maturato in base alla normativa attuale (quote dell'ultima retribuzione moltiplicate per gli anni utili arrotondati per eccesso o difetto ai sei mesi). A tale importo si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui e le relative rivalutazioni in base al meccanismo sopra citato per gli anni successivi al 1° gennaio 2011. Il montante così ottenuto costituirà la prestazione lorda finale.

Al maturato calcolato al 31.12.2010 non si applica la procedura di rivalutazione così come avviene, invece, per chi ha aderito al Fondo Espero. Ad una prima lettura del DL 78, infatti, sembra che la buonuscita maturata al 31/12/2010 resti congelata e non assoggettabile alla rivalutazione prevista per il TFR.

Il passaggio a TFR dal 01.01.2011 registra quindi un'operazione più sfavorevole per i lavoratori ora in regime diTFS rispetto al montante della buonuscita di un lavoratore che ha aderito al Fondo Espero (e quindi già in regime di TFR) che, invece, resta agganciata agli indici di inflazione che annualmente vanno applicati sul TFR maturato.

In sede di conversione in legge tale aspetto dovrà essere sicuramente chiarito per evitare un'evidente disparità di trattamento.

La tassazione delle prestazioni TFS e TFR

Alla cessazione sarà corrisposto al lavoratore un capitale composto di due somme:

- ➤ una relativa all'importo del TFS maturato in base alla attuale normativa al 31.12.2010 sul quale si applicheranno i consueti abbatttimenti d'imponibile attuati in sede di liquidazione delle prestazioni TFS (il 26,04% per i lavoratori dello Stato ed il 40,98% per quelli degli Enti Locali/Sanità, nonché, euro 309,87 rapportato agli anni utili)
- > un'altra, relativa a quanto accantonato e rivalutato ogni anno dal 01.01.2011, alla quale si applicherà la normativa fiscale vigente per il TFR, senza abbattimenti aggiuntivi al netto dell'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione annua.

Cosa deve fare il lavoratore in regime di TFS in vista del 31.12.2010

- 1. Accertamento e verifica senza indugio della propria anzianità contributiva e di eventuali servizi valutabili ai fini del TFS
- 2. Procedere conseguentemente alla sistemazione contributiva (riscatti periodi e servizi)
- 3. Chiedere la regolarizzazione delle domande di riscatto non ancora elaborate e tuttora giacenti presso le pubbliche amministrazioni
- 4. Produrre eventuali domande di riscatto dei periodi pre ruolo, servizio militare, laurea ecc. ecc.
- 5. Valutare l'opportunità, con la consulenza di un esperto indipendente, di transitare alla Previdenza Complementare per coglierne i vantaggi certi (Fondo Scuola Espero), possibilmente prima del 31.12.2010 per non incappare in eventuali sfavorevoli "interpretazioni" o infiniti contenziosi.

La liquidazione a rate

Il comma 7 dell'art.12 dello stesso decreto stabilisce, inoltre, per i dipendenti pubblici il limite di 90.000 euro per ottenere la liquidazione in unica soluzione nei tempi attualmente previsti secondo la causale di cessazione.

La seconda rata annuale può, invece, arrivare a 60.000 euro per la quota eccedente, mentre chi ha diritto ad una buonuscita superiore a 150.000 euro avrà la terza rata dopo due anni.

Chi ha presentato la domanda di cessazione prima del 30 maggio 2010 (che per chi possiede i requisiti si intende accolta al momento della presentazione) e cesserà dal servizio entro il 30 novembre 2010 potrà ottenere la liquidazione in soluzione unica secondo le vecchie regole a prescindere dall'importo complessivo in gioco.

Considerazioni finali

A seguito di questo decreto legge ci sarà una spinta a lasciare il lavoro prima possibile, come talvolta è accaduto in passato? Partirà una nuova "corsa alla pensione" in massa? È indispensabile non lasciarsi influenzare dal "terrorismo mediatico" e condizionare dalle nuove norme. Ogni lavoratore ha una aspettativa e una storia di lavoro e conseguentemente anche un percorso contributivo individuale. La scelta non deve essere avventata o emotiva. Resta il fatto che dopo una vita di lavoro, la decisione deve essere libera, appropriata e conveniente. Le tappe importanti della vita devono essere sempre raggiunte con passo sicuro, non in fuga, individuando il miglior momento per adottare qualsiasi decisione con serenità, secondo le proprie esigenze e mai per timore. Si potrebbero commettere errori irreversibili e rischiare anche una doppia e pesante penalizzazione.

* esperto previdenzialista